

TI_GERICHTE TI-97634 vom 12. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-97634

FR: TI_GERICHTE TI-97634 du 12 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE TI-97634 del 12 novembre 2002

Erwägungen

E. 1

a) Proprio nella sentenza 4 ottobre 2000, inc. 60.2000.00079, sulla contestata promozione dell'accusa nei confronti del qui reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello così definiva i requisiti della promozione dell'accusa (loc. cit., consid. 2):

E. 2

Dopo la presentazione del ricorso contro la promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali, l'inchiesta ha avuto ulteriori sviluppi, ai quali l'accusato qui reclamante ha partecipato in modo oltremodo attivo: basti pensare ai reclami 26 settembre e 9 ottobre 2000 (rispettivamente in tema di sequestro e di omissioni), l'udienza presso questo giudice del 4 dicembre 2000, l'innunerevole corrispondenza intrattenuta del difensore dell'accusato reclamante con il magistrato inquirente, infine la ricca istanza di complementi istruttori formulata da _____ in data 2 novembre 2001. Si tratta, senza eccezione alcuna, di manifestazioni procedurali espresse in termini oltremodo dettagliati, a testimonianza di una perfetta consapevolezza dell'oggetto del procedimento contro di lui e ciò, benché l'accusato reclamante abbia sempre evidenziato come la presunta lacunosità della promozione dell'accusa gli abbia precluso un'efficiente difesa (v., ad es., il reclamo qui in discussione, passim).

Ne discende che, attenendosi ai criteri sviluppati (e confermati) dalla Camera dei ricorsi penali proprio nella sentenza che riguarda il qui reclamante, la promozione dell'accusa allora tutelata mantiene oggi tutta la sua validità.

E. 3

a) Ma è proprio qui che il reclamante insorge, ora, con un nuovo argomento: la Camera dei ricorsi penali avrebbe nel frattempo modificato la propria giurisprudenza, adeguandosi a quella, più progressiva, da tempo adottata dal Tribunale federale. E da ciò scaturirebbe il diritto, per l'accusato, di pretendere una nuova promozione dell'accusa, o almeno un elenco preciso e dettagliato dei fatti e delle omissioni costituenti reato con specificazione della corrispondente qualifica giuridica (reclamo, cit., pto. A.3 p. 2; v. anche pti. A.5 ss., p. 3-7).

b) L'argomentazione del reclamante non merita tutela, per differenti ragioni. In primo luogo, una decisione incidentale di natura procedurale, come quella di promuovere l'accusa, cresce in giudicato, seppure in modo limitato: non è più possibile tornarci sopra. Se ciò è permesso, in via eccezionale, per altre decisioni della medesima natura ed unicamente in presenza di fatti nuovi (si veda, per una costellazione parallela, il caso del non luogo a procedere rispettivamente dell'abbandono, in Rep. 131 [1998], nota 1 a n. 120), per la promozione dell'accusa, eventuali successive precisazioni troveranno

concretizzazione nell'atto/decreto d'accusa, se del caso accompagnato da decisioni di parziale abbandono o non luogo a procedere, rispettivamente preceduto da eventuali estensioni. In ogni caso, è cosa nota che una modifica della giurisprudenza (salvo casi eccezionali, che qui non si verificano) non è di per sé motivo per chiedere la modifica di una decisione già cresciuta in giudicato: non lo è per la revisione di una sentenza di merito (v. ad es. Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 98 margin. 20, § 102 margin. 28), non lo è per la revoca di un abbandono (v. Rep. cit.), ed a fortiori non lo può essere per la riformulazione di una decisione incidentale, che tra l'altro ha esaurito nel frattempo la propria funzione, nella misura in cui chi ne faceva oggetto ha acquisito perfetta conoscenza dell'incarto che lo riguarda, e può conseguentemente esercitare senza limitazione alcuna i propri diritti difensivi.

c) In realtà, e ciò emerge proprio da quanto si è appena detto, ciò a cui mira l'accusato reclamante non è tanto sanare una pregressa, e secondo lui irrita promozione dell'accusa, quanto acquisire anticipata conoscenza delle intenzioni del magistrato inquirente in punto alle fattispecie che egli vorrà considerare di rilevanza penale, rispettivamente alle pretese delle parti lese che lo stesso magistrato inquirente vorrà tenere in considerazione. Ma è la richiesta, ad essere irrita: come detto, la funzione della promozione dell'accusa è quella di mezzo preliminare inteso a rendere attento colui che era inizialmente indiziato o mero denunciato alla formalizzazione delle accuse nei suoi confronti, rispettivamente ai diritti che tale formalizzazione trae seco e tale funzione si esaurisce nelle fasi iniziali dell'istruttoria. Le conclusioni di competenza del magistrato d'accusa (messa in stato d'accusa risp. abbandono) fanno oggetto di altre decisioni.

d) Né vi è necessità di precisare che il Procuratore Pubblico non deve all'accusato altre precisazioni se non quelle previste dalla legge per le decisioni di merito di sua competenza. L'accusato, in altri termini, potrà eccepire, ad esempio, di non essere stato sentito su fatti che sono invece stati menzionati in un decreto d'accusa, ciò che porterà all'annullamento del decreto (v. decisione 23 settembre 1998 in re C., inc. Giar 629.98.1 consid. 4 p. 7-8); oppure evidenziare tale lacuna in aula, in sede di pubblico dibattimento; oppure, ancora, contestare le pretese di parte civile, poiché non chiarite fin nell'ultimo dettaglio. Ma non può in nessun caso esigere che il magistrato inquirente gli esponga preventivamente la sua situazione processuale (in tal senso, invece, reclamo cit., pti. A.6 A.11, p. 4-7), per permettergli di postulare con cognizione di causa eventuali complementi istruttori: è, quest'ultima, un'incombenza tutta sua (analogamente, e come noto al difensore del reclamante, in altro incarto era stata respinta la richiesta volta ad esigere che il magistrato inquirente desse all'accusato preventivo accesso alle domande che intendeva formulargli in un successivo verbale, v. decisione 18 luglio 1997 in re G. e L., inc. Giar 151.93.10, consid. 8, con rinvii, in: Rep. 130 [1997] n. 99).

e) Il reclamo, in conclusione, va respinto nel merito, con riguardo tanto all'originaria promozione d'accusa del marzo 2000, quanto alla sua estensione 26 settembre 2001, rimasta inoppugnata.

E. 4

Voler recuperare rimedi di diritto andati a vuoto, o addirittura ai quali si era precedentemente rinunciato, inoltrando quello che è, essenzialmente, un reclamo per denegata giustizia scaturente dal mancato accoglimento di una richiesta proposta quattro giorni prima, appare discutibile dal punto di vista della buona fede processuale. In ogni

caso, è stata una mossa senza alcuna apparente utilità, visto che ha portato unicamente ad un'ulteriore protrazione dell'istruttoria.

E. 5

Resta da discutere la censura relativa alla ripetuta audizione della parte lesa _____ senza la presenza dell'accusato reclamante, rispettivamente senza il suo difensore (v. reclamo, cit., pti. B.12 ss., p. 7-8).

a) Va preliminarmente rilevato che il reclamante non formula una precisa richiesta in proposito: non postula, ad esempio, l'annullamento dei verbali svolti in sua assenza, oppure la loro ripetizione. Si limita a chiedere che l'omessa sua partecipazione sia censurata (v. reclamo, cit., pto. B.13 p. 7), in nessun caso bastando l'effettuazione di tale audizione esclusivamente nell'ambito di un eventuale complemento istruttorio (loc. cit., pto. B.14 p. 8).

b) Ma nemmeno spiega perché, secondo lui, non possa bastare la ripetizione di tale audizione in sede di complemento. In realtà, non è vero che un'effettuazione di una nuova audizione di _____ quale complemento limiti le possibilità per l'accusato di chiedere nuove prove: il cpv. 4 dell'art. 196 CPP permette di chiedere l'assunzione di qualsiasi ulteriore mezzo di prova, la cui opportunità o necessità scaturisse dalla prova precedentemente assunta in virtù di una prima istanza di complemento. Una nuova audizione della signora _____ prima del deposito atti, di per se stessa, non permetterebbe al reclamante un più ampio ventaglio di nuove prove da chiedere, posto che anche gli eventuali primi complementi, per essere ammessi, dovrebbero essere connessi con l'oggetto dell'inchiesta.

La discussione, comunque, è oziosa nella misura in cui non si deve, in questa sede, tenere conto di qualsiasi evoluzione astrattamente pensabile dell'inchiesta: come già constatato (supra, consid. 4), la stessa si trascina da anni su un complesso di fatti relativamente ben delimitati.

c) Tutto ciò premesso, su questo punto il reclamo si appalesa irricevibile, ed abbondanzialmente infondato. È, infine, ormai anche divenuto privo d'oggetto, atteso che la signora _____ è stata sentita dal magistrato inquirente in data 27 maggio 2002, alla presenza del patrocinatore dell'accusato (inc. MP doc. A.18).

E. 6

La reiezione del reclamo rende priva d'oggetto l'ultima richiesta di _____, relativa all'assegnazione di un nuovo termine per l'inoltro di eventuali complementi istruttori (v. supra, consid. C). Anche qui, in ogni caso, non va sottaciuto che il Procuratore Pubblico era venuto incontro all'accusato con un'ulteriore proroga del termine del deposito degli atti (inc. MP doc. 221; v. già doc. 215, relativo ad una prima proroga del medesimo termine).

E. 7

Il reclamo, in conclusione, deve essere respinto, nella misura in cui sia ricevibile. La presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPPe contrario). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza.

* * *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 280 ss., 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto in data 30 ottobre 2001 da _____ è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 650.■ e le spese di fr. 50.■, in tutto fr. 700.■, sono a carico dell'■accusato reclamante.

3. La presente decisione è definitiva.

-Intimazione:

giudice Luca Marazzi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.